COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 23-07-2019

Registro Generale n. 89

ORDINANZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 4 DEL 23-07-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: SVINCOLO IN FAVORE DELLA DITTA ANTOCI FRANCESCA DI PARTE DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. PER L'ESPROPRIO DELLE AREE ACQUISITE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS".

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di luglio, il Responsabile del servizio **MINGO CORRADO**

ORDINA

VISTA la nota prot. n. 50/2019 dell'avv. Antonio Barone da Modica (RG), trasmessa a mezzo PEC e registrata al protocollo generale di questo Ente in data 30/04/2019 con il n. 12284, legale di parte della sig.ra Antoci Francesca meglio di seguito identificata, con la quale diffida il Comune di Rosolini a svincolare la quota parte delle somme della propria assistita depositate alla Cassa DD.PP. con ordinanza n. 271 del 13/12/2005 relative all'esproprio delle aree occupate per l'esecuzione dei lavori di *"Sistemazione aree attendamenti e containers"*.

PRESO ATTO che a seguito delle sentenze della Corte d'Appello di Catania n. 319 del 02/04/2010 e n. 828 del 07/06/2011, con ordinanza n. 138 del 08/08/2013 si è proceduto a svincolare in favore di Antoci Francesca la quota parte delle somme depositate corrispondenti a quelle riconosciute con le precitate sentenze ammontanti ad € 35.986,69.

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1337 del 15/09/2016 con la quale viene determinata in € 673.873,00 l'indennità dovuta per l'espropriazione argomentata, oltre a quella già determinata con le suindicate sentenze n. 319/2010 e n. 828/2011.

VISTO inoltre che avverso la suddetta sentenza n. 1337/2016 questo Comune, con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 26/10/2016, ha affidato l'incarico di proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione e di svolgere ogni opportuna difesa.

SENTITO l'esperto legale del Sindaco Avv. Giovanni Di Pasquale il quale adduce che nelle more della definizione dell'appello presentato si può procedere a svincolare la quota parte di Antoci Francesca, corrispondente alla differenza tra la somma versata e quella in precedenza svincolata con la sopra citata ordinanza n. 138/2013.

CONSIDERATO che con la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 828 del 07/06/2011, riguardo all'immobile individuato con la p.lla n. 29, veniva determinata in € 12.393,60 l'indennità da corrispondere ai proprietari in luogo di quella depositata ammontante ad € 24.787,20. Detta determinazione, considerato che i proprietari non hanno mai proposto appello, è da ritenersi definitiva e pertanto la differenza risultante verrà distribuita ai proprietari in proporzione alle quote di proprietà degli altri immobili espropriati.

VISTO lo schema che segue in cui viene meglio specificata la somma complessiva delle quota parte da svincolare a saldo in favore di Antoci Francesca:

Dati Catastali Deposito		*Quota di Proprietà*	*Importo Depositato*	*Quota Parte*
Fg.	*P.lla*			
36	669 *(ex 417)*	1/1	€ 65.715,56	€ 65.715,56
	29	1/2	€ 12.393,60	€ 6.196,80
	820 *(ex 664 - ex 154)* 665 *(ex 154)*	14/25	€ 18.087,68	€ 10.129,10
	30	14/25	€ 2.025,88	€ 1.134,49
	31	1/1	€ 150,86	€ 150,86
	32	1/1	€ 172,42	€ 172,42
	823 *(ex 670 - ex 666 - ex 417)*	1/1	€ 351,64	€ 351,64
		Sommano	€ 98.897,64	€ 83.850,87
Differenza in ottemperanza alla sentenza n. 828/2011 della C.A. di Catania per la p.lla 29, distribuita in proporzione alle quote di proprietà delle ditte degli importi depositati: 12.393,60 : 98.897,64 x 83.850,87				€ 10.507,98
			Importo dovuto	€ 94.358,85
			A detrarre la somma già svincolata con ordinanza n.138/2013	€ 35.986,69
			SOMMA DA SVINCOLARE	**€ 58.372,16**

ACCERTATO che dalla verifica effettuata d'ufficio ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (verifica regolarità fiscale per pagamenti da parte di Pubbliche Amministrazioni di importo superiore al limite operativo stabilito dalla normativa vigente), come si evince dall'Identificativo Univoco della Richiesta n. 201900002197688 del 22/07/2019, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la beneficiaria risulta essere "*soggetto non inadempiente*"

VERIFICATO che l'importo da liquidare, come anche indicato nel dispositivo di deposito delle somme, non è soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della L. 413 del 30/12/1991 in quanto la destinazione urbanistica degli immobili trattati, zona *"F2/17 – Attrezzature pubbliche di interesse comune"* del Piano Regolatore Generale, ed anche come accertato con le succitate sentenze non è riconducibile alle zone di tipo A, B, C e D di cui al D.M. del 02/04/1968.

VISTO il Testo Unico sugli espropri emanato con il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i..

RITENUTO opportuno provvedere in merito, con riserva di ripetere le somme all'esito del ricorso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione, qualora risultasse favorevole all'Ente.

DISPONE

1°) Lo svincolo della somma complessiva, come sopra distinta, di **€ 58.372,16** (euro cinquantottomilatrecentosettantadue/16), oltre agli interessi maturati e maturandi, in favore di **ANTOCI FRANCESCA**, nata a Ragusa il 27/10/1940 ed ivi residente in via G. Matteotti n. 42 c.f. NTCFNC40R67H163B, quale saldo della propria quota parte delle somme depositate presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Siracusa, servizio Cassa Depositi e Prestiti, con ordinanza n. 271 del 13/12/2005 e liquidate tramite Ordinativo di Accredito n. 36/2004, Capitolo 516406, Esercizio 2006, di cui al D.D.G. n. 737 del 29/06/2001 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile, giusta nota prot. n. 7232 del 08/03/2006.

2°) Che gli importi dovuti siano pagati e liquidati mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dalla stessa avente il seguente Codice IBAN: IT06R0503617000CC0000000144.

3°) Di riservarsi di ripetere le somme all'esito del ricorso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione, qualora risultasse favorevole all'Ente.

4°) La pubblicazione del presente dispositivo all'Albo Pretorio di questo Comune.

5°) La notifica del presente dispositivo ai sottoelencati:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa - Servizio Cassa Depositi e Prestiti; Via Unione Sovietica - 96100 Siracusa;
- Antoci Francesca - via G. Matteotti n. 42 - 97100 Ragusa;
- all'Ufficio Affari Legali di questo Ente.

Si attesta inoltre che le somme da liquidare non sono soggette alla ritenuta del 20% prevista dall'articolo 11 della legge n. 413 del 30/12/1991 in quanto la destinazione urbanistica degli immobili trattati non è riconducibile alle zone di tipo A, B, C e D di cui al D.M. del 02/04/1968.

In conseguenza del presente dispositivo si esonera sia il Comune di Rosolini che l'Ente pagatore da ogni responsabilità per l'effettuando pagamento delle suddette somme, compresi gli interessi maturati e maturandi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MINGO CORRADO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 23-07-2019 al 22-08-2019
Lì 23-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MINGO CORRADO